

– PARTE SPECIALE O –
REATI AMBIENTALI

REATI AMBIENTALI

1. I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente sono richiamati dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. "reati presupposto" di cui alla sezione III del D. Lgs. n. 231/01. Successivamente nel mese di maggio 2015 sono state inserite anche le seguenti fattispecie di illecito: Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.), Impedimento del controllo (Art. 452-septies c.p.) e Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.).

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla Banca, si evidenziano:

- la "gestione rifiuti non autorizzati", art. 256;
- la "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", art. 258;
- il "traffico illecito di rifiuti", art. 259;
- le "attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti", art. 260;
- Violazione delle disposizioni in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis.

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati Ambientali

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

- Gestione e smaltimento rifiuti

- Gestione manutenzione e ristrutturazione immobili

3. Il sistema dei controlli i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati ambientali:

- Individuazione di una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento dell'attività Bancaria. (solo nel caso di gestione diretta interna dei rifiuti o gestione degli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti)
- Adozione di efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge. (solo nel caso di gestione diretta interna dei rifiuti o gestione degli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti)
- Effettuazione di controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.